



# COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

## N° 10 Registro Delibere

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Modifiche ed integrazioni al "Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e al Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per loccupazione delle aree pubbliche destinate a mercati relativamente al Canone Unico (occupazione spazi pubblici e pubblicità) previsto dallart. 1, commi da 816 a 847, della Legge 160/2019
---------	--

Oggi **sette** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore 19:00, in modalità mista si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento risultano:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Dori Marco	Presente	Venier Daniela	Presente in videoconferenza
Volpato Francesco	Presente	Cavalletto Antonio	Presente
Terren Sergio	Presente	Ciriello Raffaele	Presente
Ardolino Giuseppe	Presente	Lucarda Paolo	Assente
Sacco Francesco	Presente	Corò Maurizio	Assente
Minotto Vilma	Presente	Simionato Loris	Presente
Zanon Silvana	Presente	Gatto Pamela	Assente
Frezza Dario	Presente	Mendolia Antonio	Presente
Campalto Michele	Presente	Di Natale Rocca Ines	Presente
Tessari Elena	Presente in videoconferenza	Baldan Vanna	Presente in videoconferenza
Di Pietro Vanessa	Presente	Martellato Andrea	Presente
Pieran Michele	Presente in videoconferenza	Bertocco Boris	Assente
Bedin Michele	Presente		

Presenti 21 Assenti 4

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Piras Guido.

Il Sig. Ciriello Raffaele nella sua qualità di Presidente del Consiglio, richiamate le disposizioni in merito ai criteri di funzionamento delle sedute di Consiglio Comunale, in modalità a distanza, previste dal regolamento approvato con delibera n. 27/2022, constatato legale il numero degli intervenuti da remoto, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

<b>OGGETTO</b>	Modifiche ed integrazioni al "Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e al Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati relativamente al Canone Unico (occupazione spazi pubblici e pubblicità) previsto dall'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 160/2019
----------------	--

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;*

**Richiamata** la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**Considerato** che il suddetto “canone” sostituisce i seguenti cosiddetti tributi minori: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

**Visto** l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando*

*quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

**Preso atto** che le esposizioni pubblicitarie che costituiscono il presupposto del canone sono quelle effettuate mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;

**Viste** le esenzioni disciplinate dal comma 833 dell'art. 1, della Legge 160/2019 ed in particolare le esenzioni relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari che delimitano il perimetro del presupposto del nuovo canone;

**Ritenuto** che le esposizioni pubblicitarie assoggettabili al nuovo canone, tenuto conto delle esenzioni di cui al punto precedente, siano quelle realizzate mediante uno dei mezzi elencati dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

**Ritenuto altresì** necessario regolare le esposizioni pubblicitarie su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle Province o Città metropolitane visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, mediante la previsione di apposita dichiarazione da presentare a questo Ente ai sensi della lett. e) del comma 821 dell'art. 1 della Legge 160/2019;

**Visto** l'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019 che dispone: *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Ls. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;*

**Visto** l'art. 1, comma 817 della Legge 160/2019 che testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;*

**Visto** l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: *«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

**Considerato che**, nel rispetto della disciplina legislativa di cui all'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019 e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dall'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97, con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 30/3/2021 si è proceduto all'approvazione del *“Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”* e del *“Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati”* al fine di rendere l'applicazione del canone in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune;

**Dato atto** che per quanto non espressamente previsto dai regolamenti allegati, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;

**Atteso che** l'esperienza triennale dall'avvio del nuovo prelievo ha messo in luce alcune criticità circa l'interpretazione che attiene al presupposto del canone per occupazione di suolo

pubblico, come definito dalla normativa (art. 1 comma 819 lett. a) della Legge 160/2019): <<<il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico>>>;

**Ritenuto che** il richiamo limitato all'occupazione delle [...] *aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti* non possa limitarsi alla nozione letterale del demanio e patrimonio indisponibile, ma che debba invece estendersi anche alle servitù pubbliche e alla cosiddetta "*dicatio ad patriam*" in forza dell'articolo 825 del Codice Civile che, in modo inequivocabile, stabilisce che le aree private gravate da servitù siano soggette al regime del demanio pubblico tutte le volte che i diritti stessi sono costituiti per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi; vale a dire che, tutte le volte che le cosiddette servitù di uso pubblico, vengono poste in essere a vantaggio di una collettività indeterminata di persone, debbono sottostare al regime autoritativo previsto per le aree demaniali;

**Valutato inoltre che** si rende necessario intervenire con modifiche/integrazioni sui citati regolamenti ed in particolare su quello di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, al fine di:

- introdurre una specifica fattispecie di riduzione tariffaria;
- definire, in caso di occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere giornaliero, le tempistiche per l'eventuale rateazione;
- armonizzare e semplificare l'impianto sanzionatorio, con l'obiettivo di attenuare l'applicazione dell'indennità in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi (di cui al comma 821, lett. g, dell'art. 1 della Legge 160/2019);
- proroga dei termini per la regolarizzazione di quelle occupazioni o diffusione di messaggi pubblicitari già registrati a sistema ma che necessitano di eventuale autorizzazione/concessione;
- riduzione delle sanzioni nel caso di versamenti effettuati in ritardo ma a ridosso della scadenza;
- collegare il termine entro il quale dichiarare la rimozione di alcuni messaggi pubblicitari annuali, alla scadenza di pagamento, al fine della relativa esclusione dal canone;

**Considerato** pertanto, alla luce delle succitate motivazioni, intervenire attraverso la modifica/integrazione dei succitati regolamenti e più precisamente:

**Modifica/integrazione al "Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" ai seguenti articoli:**

1. Articolo 28 – "*Riduzioni e maggiorazioni*": inserimento al comma 1° di una ulteriore fattispecie di riduzione del canone al fine di rendere maggiormente equo il prelievo per occupazioni giornaliere che non si protraggono oltre le 12 ore:
  - viene inserito al 1° comma la seguente lettera m): "***Per le occupazioni giornaliere effettuate in un'unica giornata e di durata fino a 12 ore, si applica una riduzione del 30%.***"
2. Articolo 30 - "*Termini per il versamento del canone*": inserimento del comma 3bis con l'obiettivo di specificare espressamente il termine entro il quale dichiarare la rimozione di alcuni messaggi pubblicitari annuali al fine della relativa esclusione dal canone e modifica/integrazione del comma 8 finalizzata a meglio precisare la possibilità di

rateazione nel caso di occupazioni/diffusione di messaggi pubblicitari a carattere giornaliero:

- viene inserito, dopo il 3° comma, un nuovo comma 3bis: **“Per la pubblicità annuale di cui all'art. 5 comma 9 del presente Regolamento (locandine; pubblicità su autoveicoli; tutte le esposizioni pubblicitarie che, ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative, non necessitano di autorizzazione amministrativa), è possibile comunicare, entro il termine di pagamento dell'anno in corso, l'avvenuta rimozione dell'esposizione al 31/12 dell'anno precedente. Per la pubblicità annuale soggetta ad acquisizione di preventiva autorizzazione si applica quanto previsto dall'art.12.”**;
  - alla fine del comma 8° la seguente frase: **“o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.”**, viene sostituita dalla seguente frase: **“Qualora l'importo dovesse essere superiore ad € 250,00, è consentita la possibilità di pagare il canone in due rate di uguale importo da versare prima dell'inizio dell'occupazione e al termine dell'occupazione stessa.”**
3. Articolo 31 - **“Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi”**: modifica/integrazione del comma 3 finalizzata ad attenuare l'applicazione dell'indennità in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi (di cui al comma 821, lett. g, dell'art. 1 della Legge 160/2019) e modifica/integrazione del comma 6 finalizzata ad armonizzare normativamente e a semplificare l'impianto sanzionatorio:
- al comma 3° la percentuale del **50%** viene ridotta al **10%**;
  - il seguente comma 6° **“Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.”**, viene integralmente sostituito dal seguente periodo: **“Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Nel caso di mancato adempimento o impugnazione entro i 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.”**;
4. Articolo 32 - **“Maggiorazioni ed indennità”**: modifica/integrazione del comma 1 finalizzata ad armonizzare e rendere più equo l'impianto sanzionatorio e inserimento del comma 1bis finalizzato all'attenuazione della gravità delle sanzioni nel caso di versamenti effettuati in ritardo ma a ridosso della scadenza:
- al comma 1° viene eliminata la frase **“con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.”**;
  - viene inserito, dopo il 1° comma, un nuovo comma 1bis: **“Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al comma**

**1 è ridotta della metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.”;**

5. Articolo 47 – “*Norme transitorie*”: inserimento del comma 5° finalizzato all’allungamento di ulteriori due anni per l’eventuale adeguamento alle norme regolamentari:

- viene inserito, dopo il 4° comma, il nuovo 5° comma : **“Il termine di cui al precedente comma, si intende prorogato di ulteriori 2 anni.”;**

6. Articolo 48 – “*Entrata in vigore*”: modifica/integrazione della data di entrata in vigore del Regolamento come modificato/integrato:

- al comma 1° la data del **1/1/2021** viene sostituita dalla data del **1/1/2024**;

**Modifica/integrazione al “Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati” ai seguenti articoli:**

1. Articolo 9 - “*Occupazioni abusive*”: modifica/integrazione del comma 3 finalizzata ad attenuare l’applicazione dell’indennità in caso di occupazioni abusive (di cui al comma 821, lett. g, dell’art. 1 della Legge 160/2019) e modifica/integrazione del comma 6 finalizzata ad armonizzare normativamente e a semplificare l’impianto sanzionatorio:

- al comma 3° la percentuale del **50%** viene ridotta al **10%**;

- il seguente comma 6° **“Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell’atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell’ordinanza – ingiunzione di cui all’art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.”;** viene integralmente sostituito dal seguente periodo: **“Ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell’atto di richiesta del pagamento delle somme dovute di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Nel caso di mancato adempimento o impugnazione entro i 60 gg dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.”;**

2. Articolo 10 - “*Maggiorazioni ed indennità*”: modifica/integrazione del comma 1 finalizzata ad armonizzare e semplificare l’impianto sanzionatorio e inserimento del comma 1bis finalizzato all’attenuazione della gravità delle sanzioni nel caso di versamenti effettuati in ritardo ma a ridosso della scadenza:

- al comma 1° viene eliminata la frase **“con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.”;**

- viene inserito, dopo il 1° comma, un nuovo comma 1bis: **“Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta della metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore**

***a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.”;***

3. Articolo 16 – “*Entrata in vigore*”: modifica/integrazione della data di entrata in vigore del Regolamento come modificato/integrato:

- al comma 1° la data del **1/1/2021** viene sostituita dalla data del **1/1/2024**;

**Considerato** che per effetto delle succitate modifiche/integrazioni il “*Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*” viene ad essere riformulato secondo l’elaborato sub lett. a) che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Considerato** inoltre che per effetto delle succitate modifiche/integrazioni il *Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati*” viene ad essere riformulato secondo l’elaborato sub lett. b) che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Visto** il decreto del Ministro dell’interno in data 22 dicembre 2023, il quale ha disposto il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);

**Visto** l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: <<<Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento>>>;

**Vista** la circolare 2/DF Ministero dell’economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l’applicazione dell’art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**Atteso** che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00;

**Visti:**

- il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate”;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento di uffici e servizi;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dalla II Commissione Consiliare;

Con votazione, effettuata con appello nominale, con il seguente esito:

Presenti	n. 21
Voti favorevoli	n. 16
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 5 (Simionato, Mendolia, Di Natale, Baldan, Martellato)

### **DELIBERA**

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di prendere atto che, nel rispetto della disciplina legislativa di cui all'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019 e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dall'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97, con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 30/3/2021 si è proceduto all'approvazione del "*Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*" e del "*Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati*" al fine di rendere l'applicazione del canone unico confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune;
- 3) di stabilire che il presupposto del canone per occupazione di suolo pubblico, come definito dalla normativa (art. 1 comma 819 lett. a) della Legge 160/2019): <<<il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico>>> debba intendersi esteso anche alle servitù pubbliche e alla cosiddetta "*dicatio ad patriam*" in forza dell'articolo 825 del Codice Civile che, in modo inequivocabile, stabilisce che le aree private gravate da servitù siano soggette al regime del demanio pubblico tutte le volte che i diritti stessi sono costituiti per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi; vale a dire che, tutte le volte che le cosiddette servitù di uso pubblico, vengono poste in essere a vantaggio di una collettività indeterminata di persone, debbono sottostare al regime autoritativo previsto per le aree demaniali;
- 4) di approvare, per le motivazioni in premessa, le modifiche/integrazioni dettagliatamente riportate nel preambolo al «*Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*» che, così come riformulato viene allegato al presente provvedimento sub lett. a) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) di approvare, per le motivazioni in premessa, le modifiche/integrazioni dettagliatamente riportate nel preambolo al "*Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati*" che, così come riformulato viene allegato al presente provvedimento sub lett. b) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 6) di dare atto che i nuovi suddetti regolamenti allegati alla presente sub lett. a) e sub lett. b), entrano in vigore il 1° gennaio 2024;
- 7) di dare atto che, nell'applicazione delle nuove misure delle sanzioni previste dai succitati Regolamenti, possa trovare applicazione il principio del *favor-rei*, sancito dall'art. 3 del

D.Lgs. 472/1997 il quale prevede che se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo;

- 8) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;

Con successiva separata votazione, effettuata con appello nominale, con il seguente esito:

Presenti	n. 21
Voti favorevoli	n. 16
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 5 (Simionato, Mendolia, Di Natale, Baldan, Martellato)

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Modifiche ed integrazioni al "Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e al Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per loccupazione delle aree pubbliche destinate a mercati relativamente al Canone Unico (occupazione spazi pubblici e pubblicità) previsto dallart. 1, commi da 816 a 847, della Legge 160/2019
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Presidente del Consiglio**  
**Ciriello Raffaele**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale**  
**Piras Guido**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Modifiche ed integrazioni al "Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e al Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per loccupazione delle aree pubbliche destinate a mercati relativamente al Canone Unico (occupazione spazi pubblici e pubblicità) previsto dallart. 1, commi da 816 a 847, della Legge 160/2019**

### Regolarita' Tecnica

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-02-24

Il Responsabile del servizio  
F.to Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Modifiche ed integrazioni al "Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e al Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per loccupazione delle aree pubbliche destinate a mercati relativamente al Canone Unico (occupazione spazi pubblici e pubblicità) previsto dallart. 1, commi da 816 a 847, della Legge 160/2019**

### Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-02-24

Il Responsabile del servizio  
F.to Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa